



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante *"Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne"* e, in particolare, gli articoli 1, 2, 9, comma 1, lettera c) e 10;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni recante *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 128;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 1121 e 1122, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione dei premi INAIL, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, assicurando le relative coperture finanziarie;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante *"Premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante *"Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne"*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante "*Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante "*Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 con cui è stata approvata la determinazione del Presidente dell'INAIL 17 novembre 2014 n. 351 che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali,

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016 concernente l'ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, con il quale sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "*Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività*" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020 di approvazione della determina del Presidente dell'INAIL 3 gennaio 2020 n. 3, che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vice-presidente dell'INAIL;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 21 luglio 2022 recante *“Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”*, nonché le note tecniche della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL ivi allegate;

VISTA la deliberazione n. 157 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 luglio 2022, avente il medesimo oggetto, con cui l'Istituto ha ravvisato la necessità di procedere all'applicazione, dal 1° gennaio 2023, del regime assicurativo ordinario ai lavoratori assicurati con le citate polizze speciali;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS – IGESPES, espresso con nota prot. n. 206315 del 1° agosto 2022, il quale, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall'INAIL nella citata delibera, l'evoluzione del contesto economico e produttivo rende non più attuale l'applicazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e addetti ai frantoi e che sussistono le condizioni per ritenere applicabile il regime assicurativo ordinario ai lavoratori assicurati con le citate polizze speciali e che permangono, invece, i presupposti per l'applicazione del premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare, altresì, il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, come ritenuto dall'INAIL, per effetto della normativa sopravvenuta il premio speciale unitario per l'assicurazione dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio e per le prove tecnico pratiche o di idoneità ai fini dell'iscrizione sul libretto individuale di lavoro della qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato nonché ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento presso i competenti Uffici non è più attuale, essendo stata superata dalla legislazione successiva;

CONSIDERATO che l'INAIL ha ritenuto di confermare la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, in considerazione degli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione in relazione al variare della platea degli assicurati, nonché la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) in considerazione degli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione

DECRETA

Articolo 1

(Applicazione del regime assicurativo ordinario)

1. Dal 1° gennaio 2023 è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con l'applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:

- facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale mensile calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura delle olive con carattere di stagionalità l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.

3. Dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative, è stabilito in 38,84 euro a persona, per mese o frazione di mese. Tale misura è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

4. Dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, istituito dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e confermato dall'articolo 1 comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissato nella misura pari a 59,78 euro l'anno per ogni allievo. L'onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro è pari a 32,37 euro l'anno per ogni allievo, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.

5. Dal 1° gennaio 2023 è abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

Articolo 2

(Conferma della misura del premio speciale unitario)

1. Dal 1° gennaio 2023 sono confermate le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:

- assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 6 settembre 2022

f. to Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

f. to Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco